

CON.I.S.A. "VALLE DI SUSA"

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL CONSORZIO

NR 158 Uff. Personale

OGGETTO: ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RICOSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO AVANZATA DALL'EDUCATORE PROFESSIONALE GAMBINO SERGIO CAT. C – C. 3 A FAR DATA DAL 01/01/2015

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO

Con i poteri:

- dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- dell'art. 17 del D. Lgs. 30/03/01 n. 165;
- dell'art. 27 del vigente Statuto Consortile;

premesso che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 73/98 del 21/05/1998 il Sig. Gambino Sergio è stato assunto alle dipendenze di questo Consorzio a far data dal 09/07/1998, quale Educatore Professionale cat C, a tempo indeterminato e pieno;

considerato che l'Educatore Professionale Sergio Gambino ha rassegnato le proprie dimissioni il 3 giugno 2014 con lettera prot n. 3426 del 03/06/2014;

vista l'istanza pervenuta al Consorzio il 20/10/2014, prot. n. 7022, con la quale l'Educatore Professionale Gambino Sergio ha richiesto la ricostituzione del precedente rapporto di lavoro ai sensi della normativa vigente a decorrere dal 01/01/2015;

richiamato l'art. 26 comma 1 del CCNL 14/09/2000 avente ad oggetto : "*Ricostituzione del rapporto di lavoro*" che prevede che "*Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. In caso di accoglimento della richiesta, il dipendente è ricollocato nella medesima posizione rivestita, secondo il sistema di classificazione applicato nell'ente, al momento delle dimissioni;*"

richiamato l'art 17 del CCNL 05/10/2001 che all'art. 26 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000 aggiunge il seguente comma 2-bis:

"2-bis. Per effetto della ricostituzione del rapporto di lavoro, al lavoratore è attribuito il trattamento economico corrispondente alla categoria, al profilo ed alla posizione economica rivestita al momento della interruzione del rapporto di lavoro, con esclusione della retribuzione individuale di anzianità e di ogni altro assegno personale, anche a carattere continuativo e non riassorbibile."

Considerato che l'accoglimento dell'istanza è subordinata alla vacanza del posto in organico, ai sensi del comma 3 dell'art. 26 del citato CCNL 14.9.2000;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 60 del 13/12/2010 con la quale veniva approvata la dotazione organica tutt'ora vigente del Consorzio;

ritenuto, per garantire nel tempo ed in modo costante la funzionalità dei servizi, necessario ricoprire il posto di ruolo in pianta organica di educatore professionale, al momento coperto con un'assunzione a tempo determinato;

atteso che viene rispettato il vincolo del tetto di spesa imposto dall'art.1, comma 562, legge 27/12/2006 n. 296 e s.m.i in quanto la spesa di personale rimane invariata rispetto a quella quantificata al momento delle dimissioni;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 42/2012 del 19/11/2012 relativa alla programmazione per il triennio 2012 – 2014 del fabbisogno di personale;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 16/12/2013 avente ad oggetto: "ricognizione delle eccedenze di personale – adempimento annuale (anno 2014) ai sensi dell'art.33 Dlgs n.165/2001 come modificato dall'art.16 legge 12 novembre 2011 n.183 " con la quale si accerta che l'attuale dotazione organica di questo Ente non presenta situazioni di esubero od eccedenza di personale e che, pertanto, non sussiste il vincolo di cui all'art. 33 del D.Lgs 165/2001 così come sostituito dall'art. 16 della Legge 12 novembre 2011 n.183 ;

atteso che la ricostituzione del rapporto di lavoro *"non rappresenta l'inserimento di una nuova unità per effetto di una nuova procedura di reclutamento, quanto piuttosto l'inquadramento in ruolo di un soggetto che era già dipendente dell'amministrazione in connessione all'esercizio di una facoltà accordata dalla contrattazione collettiva "* come citato nel parere n 215/05 del 3/06/2005 formulato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

visto il D.lgs 165 del 30/03/2001 e s.m.i.;

visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 , Testo Unico degli Enti Locali e s.m.i.;

visti i vigenti C.C.N.L. del Comparto Regioni/Enti Locali;

visto il vigente Regolamento Consortile sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

dato atto che è stata preventivamente verificata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 D.Lgs 267/2000

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di ricostituire il rapporto di lavoro ai sensi dell'art 26 del CCNL del 14.9.2000, con il Sig Sergio Gambino, riammettendolo in servizio con la categoria, il profilo

e la posizione economica rivestita al momento dell'interruzione del rapporto di lavoro per dimissioni;

2. di dare atto che il Sig. Gambino Sergio riprenderà il servizio con il profilo di Educatore Professionale, cat C, posizione economica C3, a tempo indeterminato e pieno dal 01/01/2015 ;
3. di demandare la disciplina del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno al contratto individuale di lavoro ;
4. di dare atto che viene rispettato il vincolo del rispetto del tetto di spesa imposto dall'art.1, comma 562, legge 27/12/2006 n. 296 e s.m.i., in quanto la spesa di personale rimane invariata rispetto a quella quantificata al momento delle dimissioni.

Susa, lì 24/11 /2014

IL DIRETTORE
F.to Anna BLAIS

AP

O:\DOCUMENTI_FRANCESCA\ARCHIVIO\DETERMINE\2014\GAMBINO RICOSTITUZIONE .doc